

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico", da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTI** i decreti della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): prot. n. 31358 del 25 marzo 2021, n. 0000086 del 10 giugno 2022, n. 0000240 del 13 giugno 2023, che, acquisite rispettivamente le delibere n. 93/2021 del 9 febbraio 2021, n. 161/2022 del 16 giugno 2022 e n. 203/2023 del 31 marzo 2023, autorizzano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le regioni Marche, Umbria, Campania, Liguria e Sardegna per l'immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico (ACB) del fitofago *Halyomorpha halys*;
- VISTA** la richiesta di parere da parte della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE, nota prot. n. 0053955 del 20/03/2024, sull'istanza da parte delle sopracitate regioni di rinnovo delle richiamate autorizzazioni ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 per l'immissione in natura di *Trissolcus japonicus* per l'anno 2024 da parte delle sopracitate regioni;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione riguardante gli esiti delle attività di rilascio della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, nelle Regioni Liguria, Umbria, Marche, Sardegna, Campania (Gruppo 2) durante l'annualità 2023 e della richiesta di prosecuzione dei rilasci con il piano operativo predisposto per l'anno 2024 ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4".
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, della documentazione riguardante gli esiti delle attività di rilascio della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, nelle Regioni Liguria, Umbria, Marche, Sardegna, Campania (Gruppo 2) durante l’annualità 2023 e della richiesta di prosecuzione dei rilasci con il piano operativo predisposto per l’anno 2024 ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 29 aprile 2024

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione riguardante gli esiti delle attività di rilascio della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, nelle Regioni Liguria, Umbria, Marche, Sardegna, Campania (Gruppo 2) durante l'annualità 2023 e della richiesta di prosecuzione dei rilasci con il piano operativo predisposto per l'anno 2024 ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione in oggetto, trasmessa dalle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Campania e Umbria e pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 539555 del 20 marzo u.s. e con mail del 21 marzo 2023 ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Dall'analisi della documentazione emerge che le immissioni di *T. japonicus* nell'arco del triennio non sono risultate efficaci nel contrasto alla Cimice asiatica

Le condizioni meteorologiche verificatesi nei tre anni di intervento (2021-2023) non sono risultate favorevoli all'insediamento dell'ACB alloctono limitandone longevità e mobilità, nel contempo le temperature dei mesi di settembre ed ottobre, più simili a quelle estive che autunnali, sembrano favorire l'allungamento del ciclo biologico della Cimice asiatica.

Dalla relazione emerge inoltre che *A. bifasciatus* è attualmente un parassitoide che presenta maggiore efficacia rispetto a *T. japonicus* nel contrasto alla Cimice asiatica, si suggerisce pertanto di valutare l'integrazione del suo utilizzo come ACB

Si richiede un allineamento nelle modalità di esecuzione dei monitoraggi pre e post-immissione in tutte le regioni coinvolte.

Per quanto concerne l'utilizzo di insetticidi, è stato registrato un aumento nella quasi totalità delle Regioni (in particolare Campania, Marche e soprattutto Umbria). Considerato che l'obiettivo atteso per tali immissioni è una significativa riduzione dell'utilizzo di pesticidi a largo spettro, si richiede, anche in base ai risultati fin qui ottenuti, di definire l'arco temporale in cui è probabile attendersi tale riduzione e quantificarne l'entità.

Considerata la mancanza di impatti negativi sulle popolazioni autoctone da parte dell'ACB alloctono, si ritiene accettabile il proseguimento delle attività di rilascio nel 2024 secondo le modalità proposte.

Alla fine dell'annualità in corso, in base all'analisi complessiva delle attività pluriennali di rilascio concluse in tutta Italia, si richiede un'analisi critica dei risultati ottenuti a seconda dei contesti in cui il danno è più o meno rilevante e dell'effettiva possibilità che il programma di immissioni di *T. japonicus* così come predisposto possa raggiungere il beneficio ambientale atteso nel medio termine.